

Regolamento dell'Ateneo per i servizi agli studenti disabili

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Art. 2 - Principi normativi

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Destinatari degli interventi

TITOLO II – ORGANI

Art. 5 - Organi deputati ai servizi offerti dall'Ateneo ai disabili

Art. 6 - Delegato del Rettore per l'integrazione degli studenti disabili

Art. 7 - Referenti di Facoltà

Art. 8 - Comitato di Ateneo per l'integrazione degli studenti disabili

Art. 9 - Struttura per i servizi agli studenti disabili

TITOLO III – SERVIZI

Art. 10 - Accompagnamento alla persona

Art. 11 - Tutorato didattico specializzato

Art. 12 - Tutorato ambientale

Art. 13 - Servizi di supporto specifici

Art. 14 - Acquisto e affidamento in uso di materiale didattico

Art. 15 - Rapporti con il territorio

Art. 16 - Mobilità internazionale

TITOLO IV – FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 17 - Risorse finanziarie e loro gestione. Disposizione transitoria.

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il seguente regolamento disciplina l'erogazione dei servizi forniti a sostegno degli studenti disabili al fine di promuovere la loro piena integrazione in tutti gli ambiti della vita universitaria.
2. Il regolamento si applica a tutte le Facoltà dell'Università di Genova.

Art. 2 - Principi normativi

1. Il presente regolamento si ispira ai principi contenuti nella Legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili come successivamente modificata ed integrata, in particolare, dalla Legge 28 gennaio 1999, n. 17 recante integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili.
2. Gli organi e le strutture dell'Università attueranno il presente regolamento conformemente alle disposizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento didattico di Ateneo, negli altri regolamenti nonché alle Linee guida approvate dalla Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità (CNUDD).

Art. 3 - Finalità

1. Le disposizioni del presente regolamento mirano ad affermare in ambito universitario i principi di uguaglianza, integrazione e autonomia degli studenti disabili, sanciti dalle norme e dai documenti richiamati dall'art. 2, con l'obiettivo, in particolare, di:
 - a) permettere allo studente disabile di partecipare alla vita universitaria vivendone tutti i momenti formativi, culturali e di socializzazione;
 - b) creare le condizioni di accoglienza e di sensibilizzazione alle problematiche della disabilità;
 - c) offrire agli studenti disabili pari opportunità di formazione, di studio e di ricerca, rimuovendo gli ostacoli materiali e immateriali che si frappongono al pieno riconoscimento dei diritti della persona, eliminando e prevenendo ogni situazioni di emarginazione;
 - d) promuovere la conoscenza della cultura della disabilità, sensibilizzando il corpo docente, il personale tecnico amministrativo e l'intera popolazione studentesca.

Art. 4 - Destinatari degli interventi

1. Hanno diritto ai servizi disciplinati dal presente regolamento, compatibilmente con le risorse disponibili e nel rispetto dei criteri definiti ai sensi del successivo art. 8, gli studenti, la cui disabilità sia stata certificata ai sensi dell'art. 4 L. n. 104/92, iscritti all'Università di Genova o che intendano iscriversi in quanto partecipanti alle selezioni per l'ammissione ai corsi a numero programmato.

TITOLO II – ORGANI

Art. 5 – Organi deputati ai servizi offerti dall'Ateneo ai disabili

1. Sono organi deputati ai servizi offerti dall'Ateneo ai disabili:
 - a) il Delegato del Rettore per l'integrazione degli studenti disabili di cui all'art. 6;
 - b) i Referenti di Facoltà per l'integrazione degli studenti disabili di cui all'art. 7;
 - c) il Comitato di Ateneo per gli studenti disabili di cui all'art. 8;

d) la Struttura preposta alla gestione tecnica, amministrativa e contabile dei servizi agli studenti disabili di cui all'art. 9.

Art. 6 - Delegato del Rettore per l'Integrazione degli studenti disabili

1. Il Delegato per l'integrazione degli studenti disabili (di seguito denominato Delegato del Rettore) è nominato dal Rettore dell'Università fra i docenti ai sensi dell'art. 16, comma 5-bis L. n. 104/92.

2. In particolare, il Delegato del Rettore:

a) coordina, monitora e supporta l'attuazione del presente regolamento con particolare riguardo ai servizi offerti agli studenti disabili al fine della piena inclusione di detti studenti in tutti gli ambiti della vita universitaria;

b) presiede il Comitato di Ateneo per l'integrazione degli studenti disabili di cui all'art. 8;

c) vigila sulle attività svolte dalla Struttura di cui all'art. 9.

3. Nello svolgimento delle sue funzioni il Delegato è coadiuvato dal Comitato di Ateneo per l'integrazione degli studenti disabili e si avvale della collaborazione della Struttura di cui all'art. 9.

Art. 7 - Referenti di Facoltà

1. Ciascun Preside di Facoltà nomina un Docente quale Referente di Facoltà per l'integrazione degli studenti disabili (di seguito denominato Referente) con il compito di:

a) consigliare e indirizzare gli studenti disabili della propria Facoltà nella fase della scelta del percorso di studi e nelle successive fasi della programmazione e attuazione del loro piano di studi;

b) informare gli studenti disabili della propria Facoltà sui servizi erogati dall'Ateneo;

c) collaborare con il Delegato del Rettore e con la Struttura di cui all'art. 9 nella individuazione delle modalità, tempi e forme di supporto ai singoli studenti;

d) informare il personale docente e tecnico-amministrativo della propria Facoltà sui servizi e sulle attività esistenti a favore degli studenti disabili;

e) svolgere le altre funzioni conferitigli dal presente regolamento.

Art. 8 - Comitato di Ateneo per l'integrazione degli studenti disabili.

1. Con decreto rettorale è costituito il Comitato di Ateneo per l'integrazione degli studenti disabili (di seguito denominato Comitato) avente compiti d'indirizzo, consultivi, di proposta e di valutazione.

2. Il Comitato è composto:

a) dal Delegato del Rettore, che lo presiede e ne stabilisce l'ordine del giorno;

b) dai Referenti di Facoltà;

c) da un Rappresentante della Commissione Paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio, designato dal Presidente della stessa possibilmente nella persona di uno studente;

d) da un Rappresentante del Comitato per le Pari opportunità, designato dal Presidente della stessa;

e) da un Rappresentante del personale tecnico-amministrativo, designato dal Direttore Amministrativo;

f) dal Dirigente del Dipartimento gestione e formazione studenti ed attività internazionali o da un suo delegato, possibilmente scelto tra il personale amministrativo della Struttura di cui all'art. 9.

3. Il Comitato è convocato dal Delegato del Rettore su sua iniziativa, o su richiesta di uno dei suoi componenti.

4. Le riunioni del Comitato sono valide in presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

5. Su invito del Delegato del Rettore, possono partecipare ai lavori del Comitato, senza diritto di voto, altre persone aventi specifiche competenze o responsabilità in merito ai singoli temi trattati.

6. Il Comitato dura in carica per l'intero mandato del Rettore. La mancata partecipazione di un componente del Comitato a tre riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo nell'arco di uno stesso anno accademico comporta la sua decadenza e la sua sostituzione con decreto rettorale previa individuazione dello stesso da parte dell'organo competente.

7. Il Comitato ai fini dell'integrazione degli studenti disabili:

a) formula proposte agli organi competenti in ordine alla politica di Ateneo a favore degli studenti disabili e alle relative previsioni di spesa, al funzionamento dei servizi offerti a questi ultimi, nonché alla tipologia ed alle modalità di fornitura dei servizi predetti in relazione alle necessità presentate dagli studenti disabili;

b) al fine di garantire la più corretta finalizzazione delle risorse nel rispetto dei diritti di chi a parità di potenzialità formative è in condizioni più svantaggiate, propone agli organi competenti, su indicazione del Delegato del Rettore, in sintonia con i principi generali di solidarietà e trasparenza sanciti dallo Statuto di Ateneo e dal presente Regolamento, i criteri oggettivi in base ai quali dovranno essere erogati i servizi. A tal fine il Comitato potrà avvalersi, in tutto o in parte, anche dei parametri di merito e di reddito adottati da altre istituzioni per l'assegnazione di borse di studio o di altre provvidenze a studenti disabili;

c) propone agli organi competenti l'approvazione delle schede di rendicontazione e delle schede di richiesta fondi annualmente presentate al Ministero competente appositamente predisposte dal Delegato del Rettore, nonché degli schemi di rendicontazione relativi all'utilizzo dei fondi di Ateneo;

d) delibera in merito alle soluzioni da adottare in casi particolari sottoposti alla sua attenzione dal Delegato del Rettore o da altri suoi componenti, avvalendosi se necessario della consulenza di personale con specifiche competenze psicopedagogiche.

Art. 9 - Struttura per i servizi agli studenti disabili

1. L'Ateneo garantisce agli organi preposti ai servizi per l'integrazione universitaria degli studenti disabili adeguato supporto gestionale attraverso la costituzione di apposita struttura tecnico-amministrativa e contabile (nel seguito denominata Struttura), alla quale vengono demandati i seguenti compiti:

a) collaborare con il Delegato ed il Comitato in merito alla gestione degli interventi a sostegno degli studenti disabili;

b) attuare, nell'ambito dell'organizzazione amministrativa in cui è incardinata, le indicazioni programmatiche del Delegato, quelle del Comitato nonché eventualmente quelle degli altri organi competenti, con particolare riguardo a quanto concerne:

1) il supporto agli uffici e alle strutture competenti per l'espletamento delle pratiche concernenti gli studenti disabili ed i servizi ad essi riferiti;

2) la gestione dei servizi di cui al Titolo III, ferme restando le competenze di altri organi secondo le previsioni normative vigenti;

3) l'aggiornamento delle pagine web del sito d'Ateneo relativamente ai servizi resi agli studenti disabili e l'adeguamento del sito suddetto alle disposizioni in materia di accessibilità agli studenti disabili;

4) la compilazione delle schede ministeriali di richiesta e di rendicontazione dei fondi;

- 5) la promozione del servizio all'interno e all'esterno dell'Università in collaborazione con gli uffici competenti, fornendo anche assistenza amministrativa e di personale in occasione di incontri scientifici o di informazione sulle problematiche dell'integrazione universitaria degli studenti disabili;
- 6) lo svolgimento di ogni altra funzione connessa ai servizi offerti agli studenti disabili che non sia di competenza di un altro organo.

TITOLO III – SERVIZI

Art. 10 - Accompagnamento alla persona

1. L'Ateneo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto della normativa interna e nazionale vigente, garantisce agli studenti disabili che lo richiedano il servizio di supporto individuale alla mobilità all'interno degli spazi universitari, per accesso alle aule, ai laboratori, alle mense, ai servizi, agli uffici e ad ogni altro luogo anche esterno all'Università a cui lo studente deve recarsi per ragioni di studio. In via eccezionale e per brevi periodi, sentito il Comitato Disabili di Ateneo, il servizio di supporto individuale alla mobilità può essere fornito allo studente disabile anche dal proprio domicilio alla sede universitaria e viceversa.
2. Il servizio di cui al comma precedente è affidato a soggetti esterni nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente nonché del Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e del Manuale di Amministrazione.
3. Il servizio di cui al comma 1 è fornito su richiesta dello studente interessato, trasmessa al Referente della sua Facoltà che, d'intesa con lo studente stesso, formula una proposta al Delegato del Rettore circa il numero di ore e le modalità di espletamento del supporto; la Struttura, cura tutte le incombenze amministrative necessarie. Il Delegato del Rettore, d'intesa con il Referente della Facoltà cui appartiene lo studente interessato, cura, per il tramite della Struttura, il monitoraggio periodico del servizio reso per garantirne il regolare andamento.

Art. 11 – Tutorato didattico specializzato

1. Al fine di usufruire del servizio di tutorato didattico specializzato lo studente contatta il Referente della propria Facoltà o il Delegato del Rettore facendo richiesta di assistenza didattica su una o più materie specifiche.
2. Il servizio di tutorato didattico specializzato è effettuato da personale anche dipendente da soggetti esterni qualificato nell'area scientifico-disciplinare in cui si colloca la materia per la quale lo studente chiede il sostegno.
3. Il Referente di Facoltà, d'intesa con il titolare del corso e lo studente interessato, stabiliscono il numero delle ore di sostegno.
4. Il Tutor è chiamato a prestare assistenza specialistica nello svolgimento del programma del corso e ad organizzare al meglio il percorso formativo in relazione alle specificità del soggetto assistito e della disciplina per la quale il servizio viene richiesto, in stretto raccordo con il Docente titolare del corso. Il Tutor, d'intesa con il Docente titolare dell'insegnamento e il Referente di Facoltà, può assistere lo studente disabile sia durante le lezioni in aula, sia fuori dell'orario delle lezioni, negli spazi più idonei messi a disposizione dalla Facoltà. Se necessario, il Tutor può assistere lo studente anche in occasione delle prove d'esame, scritte e/o orali, secondo quanto previsto dalle norme e dal Regolamento didattico di Ateneo e secondo l'insindacabile giudizio della commissione giudicatrice.

5. Il Delegato del Rettore monitora periodicamente, per il tramite della struttura, il regolare andamento del rapporto di tutorato didattico e dei risultati raggiunti.

6. In caso di fallimento dell'esame, il Referente di Facoltà, sentito il titolare del corso e d'intesa con lo studente interessato, può proporre che il servizio di tutorato allo stesso studente per la stessa materia sia ripetuto per un idoneo numero di ore aggiuntive in vista della ripetizione dell'esame. La ripetizione del tutorato sulla stessa materia, salvo casi eccezionali sui quali deve comunque pronunciarsi il Comitato di cui al precedente articolo 8, può essere concesso solo per una volta.

7. Il Servizio di tutorato didattico specializzato viene svolto in modo opportunamente coordinato con il servizio di tutorato previsto per tutti gli studenti ai sensi dello Statuto.

Art. 12 - Tutorato ambientale

1. Il Referente di Facoltà, ravvisatane la necessità in relazione alle esigenze di uno o più studenti disabili, può chiedere al Delegato del Rettore l'attivazione del servizio di tutorato ambientale che consiste nel sostegno allo studente disabile nel disbrigo delle pratiche amministrative, nel reperimento dei testi e delle dispense dei corsi ed eventualmente nel supporto durante le ore di lezione per la trascrizione degli appunti.

2. La Struttura, sulla base delle risorse disponibili e dei criteri fissati dal Comitato, proporrà agli organi competenti una procedura finalizzata all'erogazione del servizio nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, secondo le disposizioni procedurali di cui all'articolo 10.

3. Il tutorato ambientale è svolto da personale adeguatamente addestrato e da soggetti esterni, individuati nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 13 - Servizi di supporto specifici

1. Nel caso di situazioni particolari legate alla tipologia di disabilità sono previsti interventi specifici attuati da personale specializzato.

2. Agli studenti non udenti che ne facciano richiesta possono essere garantiti qualificati servizi di interpretariato sia per la comunicazione verbale sia per il linguaggio dei segni.

3. In caso di studenti autistici può essere garantito il servizio di esperti qualificati nel linguaggio della comunicazione facilitata.

4. Per l'erogazione dei servizi di cui ai commi precedenti trovano applicazione, per quanto applicabili, le disposizioni procedurali di cui all'articolo 10.

Art. 14 - Acquisto e affidamento in uso di materiale didattico

1. L'Ateneo può fornire in uso allo studente disabile attrezzature tecniche e ausili specifici didattici, come computer, apparecchiature informatiche di altra natura, stampanti, barre braille, programmi per la sintesi vocale, altri software.

2. Lo studente deve far pervenire direttamente, o tramite il proprio Referente di Facoltà, al Delegato del Rettore apposita richiesta di disporre a fini formativi di una determinata apparecchiatura informatica e del relativo software.

3. Il Delegato del Rettore, di concerto con il Referente di Facoltà, valutata la tipologia e l'idoneità del materiale richiesto, compatibilmente con la disponibilità dello stesso, propone alla Struttura l'acquisto del supporto nel rispetto della normativa vigente.

4. Qualora la domanda dello studente sia accolta, il materiale viene concesso a titolo di comodato gratuito, rinnovabile di anno in anno. Lo studente ha la responsabilità di conservare e di restituire le attrezzature ricevute nelle stesse condizioni di funzionalità che esse avevano all'atto della consegna, fatto salvo il deterioramento dovuto al normale uso dell'attrezzatura.

Art. 15 - Rapporti con il territorio

1. Gli Organi di cui all'art. 5 curano i rapporti con le istituzioni presenti sul territorio, in particolare con:

- a) l'Azienda regionale per il diritto allo studio per i servizi relativi all'erogazione di borse di studio, posti alloggio, ristorazione, attività sportive e culturali;
- b) le Scuole superiori operanti nei Comuni e nelle Province del territorio regionale in cui ha sede l'Ateneo anche ai fini dell'orientamento e dell'immatricolazione, d'intesa con le rispettive Direzioni scolastiche;
- c) gli enti pubblici e privati che si occupano di collocamento lavorativo in generale e di collocamento mirato per i soggetti disabili.

Art. 16 - Mobilità internazionale

1. La Struttura, su segnalazione del Delegato, in accordo con il Servizio attività internazionali del Dipartimento gestione e formazione studenti ed attività internazionali, propone agli organi di governo l'approvazione di specifiche convenzioni per l'accesso degli studenti e studentesse con disabilità a programmi per esperienze di studio/stage all'estero (programmi Socrates / Erasmus).

TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 17 - Risorse finanziarie e loro gestione. Disposizione transitoria.

1. L'Ateneo eroga i servizi di cui al presente Regolamento nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, incluse quelle conferite dal Ministero ed eventualmente da altri soggetti pubblici o privati.

2. I servizi saranno forniti tenuto conto dei criteri oggettivi e delle priorità stabiliti dal Comitato di Ateneo secondo quanto previsto al precedente articolo 8.

3. Detti fondi sono comunque gestiti secondo le procedure contabili proprie dell'Ateneo e della Struttura cui vengono assegnati.

4. Fino a quanto non verrà costituita la Struttura di cui all'art. 9, le relative competenze sono attribuite al Dipartimento cui afferisce il Delegato del Rettore, previa deliberazione favorevole del consiglio del Dipartimento stesso. In caso di diniego, il Consiglio di Amministrazione individuerà altra idonea struttura competente. Nelle more del procedimento d'individuazione della nuova struttura le competenze permarranno presso il Dipartimento al quale erano già attribuite.